

NORME CHE REGOLANO I CONTI CORRENTI DI CORRISPONDENZA E SERVIZI CONNESSI

Parte I: CONDIZIONI GENERALI

Art. 1 - Diligenza della banca nei rapporti con la clientela

1. Nei rapporti con la clientela, la banca è tenuta ad osservare criteri di diligenza adeguati alla sua condizione professionale ed alla natura dell'attività svolta, in conformità a quanto previsto dall'art. 1176 cod. civ.

Art. 2 - Pubblicità e trasparenza delle condizioni. Reclami e altri mezzi di risoluzione stragiudiziale delle controversie.

1. La banca osserva, nei rapporti con il cliente, le disposizioni di legge ed amministrative relative alla trasparenza dei rapporti contrattuali. In qualsiasi momento il cliente può richiedere, in formato elettronico o cartaceo, copia del presente contratto e del documento di sintesi, aggiornato con le condizioni economiche in vigore.

2. Nel caso in cui sorga una controversia tra il cliente e la banca, relativa all'interpretazione ed applicazione del presente contratto, il cliente – prima di adire l'autorità giudiziaria – ha la possibilità di utilizzare gli strumenti di risoluzione delle controversie previsti nei successivi commi 3 e 4.

3. Il cliente può presentare un reclamo alla banca, anche per lettera raccomandata A/R o per via telematica all'indirizzo dell'Ufficio Reclami pubblicizzato nei fogli informativi a disposizione della clientela. La banca risponde entro 30 giorni. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto la risposta, può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per saper come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.

4. Il cliente può – singolarmente o in forma congiunta con la banca – attivare una procedura di conciliazione finalizzata al tentativo di trovare un accordo. Detto tentativo sarà esperito, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 40, comma 6, del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5, dall'Organismo di conciliazione bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (www.conciliatorebancario.it), iscritto al n. 3 del registro, tenuto dal Ministero della Giustizia, ex articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5. Resta impregiudicata la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza raggiungimento di un accordo.

5. Rimane in ogni caso impregiudicato il diritto del cliente di presentare esposti alla Banca d'Italia e di rivolgersi in qualunque momento all'autorità giudiziaria competente.

Art. 3 - Esecuzione degli incarichi conferiti dalla clientela

1. La banca, determinandone le modalità di esecuzione, è tenuta ad eseguire gli incarichi conferiti dal cliente, nei limiti e secondo le previsioni contenute nelle singole sezioni del presente contratto; tuttavia, qualora ricorra un giustificato motivo, essa può rifiutarsi di assumere l'incarico richiesto, dandone tempestiva comunicazione al cliente, salve le previsioni contenute nelle singole sezioni del presente contratto.

2. Il cliente, salva la disciplina specifica contenuta nelle singole sezioni del presente contratto, ha facoltà di revocare l'incarico conferito alla banca, finché l'incarico stesso non abbia avuto un principio di esecuzione.

3. In relazione agli incarichi assunti, la banca, oltre alla facoltà ad essa attribuita dall'art. 1856 cod. civ., è comunque autorizzata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1717 cod. civ., a farsi sostituire nell'esecuzione dell'incarico da un proprio corrispondente anche non bancario.

Art. 4 - Invio della corrispondenza e di ordini alla banca

1. Le comunicazioni, gli ordini e qualunque altra dichiarazione del cliente, diretti alla banca, debbono essere inviati alla succursale presso la quale è costituito il rapporto ed hanno corso a rischio del cliente medesimo, per ogni conseguenza derivante da errori, disguidi o ritardi nella trasmissione.

2. Il cliente curerà che le comunicazioni e gli ordini redatti per iscritto, nonché i documenti in genere, diretti alla banca – ivi compresi i titoli di credito – siano compilati in modo chiaro e leggibile, con inchiostro o altra sostanza indelebile. Restano impregiudicate le disposizioni contenute nelle singole sezioni del presente contratto in ordine al regime degli ordini impartiti alla banca.

Art. 5 - Invio della corrispondenza alla clientela

1. L'invio al cliente di lettere ed estratti conto, le eventuali notifiche e qualunque altra dichiarazione o comunicazione della banca, comprese le comunicazioni periodiche, quelle di variazione delle condizioni nonché quelle relative ai servizi di pagamento, sono validamente effettuati all'indirizzo indicato all'atto della costituzione del rapporto oppure fatto conoscere successivamente per iscritto con apposita comunicazione.

2. In alternativa alla forma cartacea, il cliente ha diritto di optare per la forma elettronica, salvo che ciò sia incompatibile con la natura della comunicazione, dell'operazione o del servizio, nonché di modificare la tecnica di comunicazione prescelta mediante richiesta scritta alla banca. Sono salve le disposizioni contenute nelle singole sezioni della Parte II relative alla forma di specifiche comunicazioni.

3. Qualora venga scelta la forma elettronica, la banca è autorizzata a inoltrare le comunicazioni di cui al comma 1 esclusivamente attraverso la specifica sezione protetta del sito Internet della banca. Si tratta in ogni caso di supporto durevole non modificabile, che consente al cliente, mediante l'utilizzo delle chiavi di accesso fornite dalla banca, la visualizzazione, la stampa o il trasferimento e la conservazione dei documenti su proprio supporto. Detti documenti rimangono disponibili sul sito Internet della banca e consultabili dal cliente per un periodo massimo di due anni dalla loro messa a disposizione. È onere del cliente provvedere alla periodica consultazione, sulla menzionata sezione del sito Internet della banca, delle comunicazioni a lui destinate. Ne segue che, per le comunicazioni periodiche e per quelle di variazione delle condizioni, per giorno di ricevimento, agli effetti dell'esercizio del diritto di recesso o di altri diritti e della contestazione dell'estratto conto, si intende il giorno successivo a quello in cui è possibile la visualizzazione e la consultazione nella predetta sezione protetta del sito Internet della banca.

4. Per rendere più agevole e tempestiva la consultazione, la banca può inviare un avviso all'indirizzo di posta elettronica o al numero di cellulare fatti conoscere dal cliente, ogni qual volta siano disponibili comunicazioni a lui destinate. Resta inteso che

l'eventuale mancato invio o ricezione di tale avviso non pregiudica l'efficacia delle comunicazioni, che resta regolata dal precedente comma 3.

5. È onere del cliente informare la banca di eventuali variazioni dell'indirizzo di posta elettronica o del numero di cellulare indicati ai sensi del comma precedente.

6. Nel caso in cui il rapporto sia cointestato, per scegliere la modalità di trasmissione e per modificarla è necessario il consenso scritto di tutti i cointestatori e le comunicazioni così effettuate dalla banca ad uno solo dei cointestatori sono operanti, a tutti gli effetti, anche nei confronti degli altri.

Art. 6 - Identificazione della clientela

1. All'atto della costituzione del rapporto, il cliente è tenuto a fornire alla banca i propri dati identificativi e ogni altra informazione, in conformità alla normativa vigente in materia di antiriciclaggio, che prevede l'acquisizione dei medesimi dati e informazioni anche per le persone eventualmente autorizzate a rappresentare il Cliente stesso e per il titolare effettivo.

2. Nello svolgimento delle operazioni, al fine di tutelare il cliente, è in facoltà della banca valutare l'idoneità dei documenti prodotti come prova dell'identità personale dei soggetti che entrano in rapporto con essa.

Art. 7 - Poteri di rappresentanza

1. Il cliente è tenuto a depositare la propria firma e quella delle persone autorizzate a rappresentarlo nei suoi rapporti con la banca, precisando per iscritto i limiti eventuali delle facoltà loro accordate. Il cliente e le persone autorizzate a rappresentarlo sono tenuti ad utilizzare, nei rapporti con la banca, la propria sottoscrizione autografa in forma grafica corrispondente alla firma depositata ovvero – previo accordo fra le parti – nelle altre forme consentite dalle vigenti leggi (es. firma elettronica).

2. Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime, producono effetto a partire dal settimo giorno lavorativo successivo a quello in cui la relativa comunicazione scritta, restando comunque escluso l'invio a mezzo telefax, è pervenuta alla banca; ciò anche quando dette revoche, modifiche e rinunce siano state depositate e pubblicate ai sensi di legge o comunque diffuse al pubblico. La presente disposizione si applica anche alla cessazione della rappresentanza di enti e società.

3. Quando il rapporto è intestato a più persone, i soggetti autorizzati a rappresentare i cointestatori devono essere nominati per iscritto da tutti. La revoca delle facoltà di rappresentanza può essere effettuata, in deroga all'art. 1726 cod. civ., anche da uno solo dei cointestatori, mentre la modifica delle facoltà deve essere fatta da tutti. Per ciò che concerne la forma e gli effetti delle revoche, modifiche e rinunce vale quanto stabilito al comma precedente.

4. Nelle ipotesi dei commi 2 e 3 sarà onere del cliente comunicare l'intervenuta revoca o modifica ai soggetti interessati.

5. Quando il rapporto è intestato a più persone, la procura generale o speciale conferita da uno dei cointestatori non è efficace nei confronti della banca senza il consenso scritto degli altri cointestatori.

6. Le altre cause di cessazione della facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla banca sino a quando questa non ne abbia avuto notizia legalmente certa e, ove il rapporto sia intestato a più persone, dette cause hanno effetto anche se relative soltanto ad uno dei cointestatori.

Art. 8 - Cointestazione del rapporto

1. Quando il rapporto è intestato a più persone, le disposizioni relative al rapporto medesimo possono essere effettuate, salva diversa pattuizione, da ciascun intestatario separatamente, anche in deroga all'art. 1854 cod. civ., con piena liberazione della banca anche nei confronti degli altri cointestatori. In tali rapporti, la facoltà di disposizione separata può essere modificata o revocata solo su conformi istruzioni impartite per iscritto alla banca da tutti i cointestatori, mentre l'estinzione del rapporto può essere effettuata su richiesta anche di uno solo di essi, che avrà l'onere di darne comunicazione agli altri cointestatori.

2. In ogni caso, per tutte le obbligazioni che si venissero a creare, per qualsiasi ragione, anche per atto o fatto di un solo cointestatorio, rispondono nei confronti della banca tutti i cointestatori in solido fra loro.

3. Nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei cointestatori del rapporto, ciascuno degli altri cointestatori conserva il diritto di disporre separatamente del rapporto. Analogamente lo conservano gli eredi del cointestatorio, che saranno però tenuti ad esercitarlo tutti insieme, ed il legale rappresentante dell'incapace.

4. Tuttavia, nei casi di cui al precedente comma, la banca deve pretendere il concorso di tutti i cointestatori e degli eventuali eredi e del legale rappresentante dell'incapace, quando anche solo da uno di essi le sia stata presentata o recapitata opposizione in forma scritta, restando comunque escluso l'invio a mezzo telefax.

Art. 9 - Pagamenti di debiti in valuta estera

1. Nei rapporti di debito in valuta estera, i pagamenti devono essere effettuati dal cliente alla banca nella valuta in cui è espresso il debito dovendosi qualificare la presente pattuizione come clausola effettiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 1279 cod. civ.

Art. 10 - Diritto di garanzia

1. La banca è investita del diritto di pegno e del diritto di ritenzione sui titoli o valori di pertinenza del cliente detenuti dalla banca o che pervengano ad essa successivamente, a garanzia di qualunque suo credito liquido ed esigibile – anche se assistito da altra garanzia reale o personale – rappresentato da qualsiasi obbligazione diretta o indiretta assunta nei confronti della banca.

2. In particolare le cessioni di credito e le garanzie pignoratorie a qualsiasi titolo effettuate o costituite a favore della banca stanno a garantire con l'intero valore anche ogni altro credito, come individuato dal comma precedente, vantato dalla banca medesima verso la stessa persona.

Art. 11 - Compensazione

1. Quando esistono tra la banca ed il cliente più conti o più rapporti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso altre succursali ovvero sedi distaccate, la banca ha diritto di valersi della compensazione al verificarsi di una delle ipotesi di cui all'art. 1186 cod. civ., o al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del cliente, in modo tale da porre in pericolo il recupero del credito vantato dalla banca. La compensazione avrà luogo in qualsiasi momento, ancorché i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili, senza obbligo di preavviso o formalità, fermo restando che dell'intervenuta compensazione – contro la cui attuazione non potrà in nessun caso eccepirsi la convenzione di assegno – la banca darà prontamente comunicazione al cliente.

2. Fino alla concorrenza dell'intero credito vantato, la banca ha facoltà di valersi dei diritti di cui al comma precedente ed all'art. 10 anche quando il rapporto creditore sia intestato ad uno solo dei debitori ovvero al debitore ed altre persone, indipendentemente dalla quota di pertinenza di ciascuno.

Art. 12 - Solidarietà e indivisibilità delle obbligazioni assunte dalla clientela ed imputazione dei pagamenti

1. Tutte le obbligazioni del cliente verso la banca si intendono assunte – pure in caso di cointestazione – in via solidale e indivisibile anche per gli eredi e per gli eventuali aventi causa a qualsiasi titolo del cliente stesso.

2. La banca ha diritto di imputare, a suo giudizio, ad estinzione o decurtazione, ad una o più delle obbligazioni assunte dal cliente, i pagamenti effettuati dal debitore.

Art. 13 - Modifica delle condizioni economiche e normative

1. Il cliente accorda alla banca la facoltà di modificare il tasso di interesse e le altre condizioni economiche e normative applicate ai rapporti regolati dal presente contratto, osservando le disposizioni di legge ed amministrative relative alla trasparenza dei rapporti contrattuali e salvo il diritto del cliente di recedere dal contratto senza penalità e senza spese, ottenendo, in sede di liquidazione, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

Art. 14 - Spese ed oneri fiscali

1. Le spese di qualunque genere e gli oneri fiscali, che la banca dovesse sostenere in relazione al presente atto e a ogni specifico rapporto con il cliente nonché quelle relative alla esecuzione, sono a carico del cliente stesso.

Art. 15 - Durata, legge applicabile, lingua adottata e foro competente

1. Il presente contratto è a tempo indeterminato ed è regolato dalla legge italiana.

2. Il presente contratto, gli ordini e le comunicazioni fra le parti sono redatti in lingua italiana, salvo diverso specifico accordo con il cliente.

3. Per ogni controversia che potesse sorgere tra il cliente e la banca è competente in via esclusiva l'Autorità Giudiziaria nella cui giurisdizione si trova la sede legale della banca.

4. Qualora il cliente rivesta la qualità di consumatore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, lett. a) del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, si applicano le disposizioni della legge processuale civile italiana.

Parte II: DISPOSIZIONI PARTICOLARI

SEZIONE I – CONTO CORRENTE BANCARIO

Art. 1 - Convenzione di Assegno

1. Le disposizioni con assegni sul conto presso la banca si effettuano, salvo diverso accordo, mediante l'uso di moduli per assegni forniti dalla banca contro rimborso del costo. Il cliente è tenuto a rilasciare la dichiarazione di cui all'art. 124 della legge assegni.

2. Il cliente è tenuto a custodire con ogni cura i moduli di assegni e i relativi moduli di richiesta. Il cliente non è responsabile delle conseguenze dannose derivanti dall'uso abusivo od illecito dei predetti moduli dal momento in cui perviene alla banca da parte del cliente medesimo comunicazione scritta – corredata da apposita denuncia all'autorità giudiziaria o di polizia – della perdita o sottrazione degli stessi. Nel caso in cui il cliente si avvalga del servizio postale per l'inoltro di assegni, dovrà utilizzare esclusivamente corrispondenza assicurata, restando responsabile per ogni danno che dovesse derivargli dall'utilizzo di diverse modalità di invio.

3. Con la cessazione della convenzione d'assegno o del rapporto di conto corrente i moduli non utilizzati devono essere restituiti alla banca.

4. In caso di prelievi a mezzo carta di debito o di credito, la banca – qualora per effetto di tali prelievi le disponibilità in conto fossero divenute insufficienti – non provvederà al pagamento di eventuali assegni, ancorché emessi in data anteriore a quella del prelievo ed ancorché del prelievo stesso la banca abbia notizia successivamente al ricevimento o alla presentazione degli assegni stessi, ma prima dell'addebito in conto.

5. In caso di pluralità di conti, la banca non è tenuta al pagamento degli assegni tratti su conti con disponibilità insufficiente, indipendentemente dalla eventuale presenza di fondi su altri conti di pertinenza dello stesso cliente.

6. Il cliente autorizza la banca ad addebitare sul suo conto assegni o cambiali da lui tratti o emessi, ancorché recanti firme di girata illeggibili, incomplete o comunque non conformi ai requisiti di cui all'art. 11 della legge assegni e all'art. 8 della legge cambiaria.

Art. 2 - Accredito bonifici ed incasso assegni

1. Salvo espressa istruzione contraria, resta convenuto che tutti i rapporti di dare e avere fra banca e cliente, ivi compresi i bonifici e le rimesse disposti da terzi a favore del cliente medesimo, sono regolati con annotazioni in conto corrente.

2. L'importo degli assegni bancari e circolari è accreditato con riserva di verifica e salvo buon fine ed è disponibile appena trascorsi i termini indicati nel documento di sintesi. Decorso tali termini, gli importi degli assegni bancari e circolari versati non possono più essere stornati, salvo il diritto della banca trattaria o

emittente di agire direttamente nei confronti del cliente, ove ne ricorrano i presupposti, per il recupero degli importi indebitamente pagati.

3. La banca si riserva la facoltà di prorogare i termini indicati al comma precedente solo in presenza di cause di forza maggiore – ivi compresi gli scioperi del personale – verificatesi presso la banca stessa e/o presso corrispondenti, anche non bancari, dandone pronta notizia alla clientela, anche mediante comunicazioni impersonali (cartelli, moduli prestampati, ecc.).

4. La valuta applicata all'accREDITAMENTO determina unicamente la decorrenza degli interessi senza conferire al cliente alcun diritto circa la disponibilità dell'importo.

5. Qualora tuttavia la banca consentisse al cliente di utilizzare tale importo, in tutto o in parte, prima che siano decorsi i termini indicati al precedente comma 2 ed ancorché sull'importo siano iniziati a decorrere gli interessi, ciò non comporterà affidamento di analoghe concessioni per il futuro. Prima del decorso di detti termini, la banca si riserva altresì il diritto di addebitare l'importo dei titoli accreditati anche nel caso in cui abbia consentito al cliente di utilizzare l'importo medesimo, nonché di esercitare, in caso di mancato incasso, tutti i diritti e le azioni, compresi quelli di cui all'art. 1829 cod. civ.

Art. 3 - Incasso di altri titoli, effetti e documenti similari

1. L'importo degli assegni diversi da quelli sopra indicati (ad esempio assegni esteri, vaglia ed altri titoli similari) nonché degli effetti e documenti similari, è accreditato con riserva di verifica e salvo buon fine e non è disponibile prima che la banca ne abbia effettuato la verifica o l'incasso e che dell'avvenuto incasso abbia avuto conoscenza la dipendenza accreditante.

2. La valuta applicata all'accREDITAMENTO determina unicamente la decorrenza degli interessi senza conferire al cliente alcun diritto circa la disponibilità dell'importo.

3. Qualora tuttavia la banca consentisse al cliente di utilizzare, in tutto o in parte, tale importo prima di averne effettuato l'incasso ed ancorché sull'importo sia iniziata la decorrenza degli interessi, ciò non comporterà affidamento di analoghe concessioni per il futuro.

4. In caso di mancato incasso, la banca si riserva tutti i diritti e le azioni, compresi quelli di cui all'art. 1829 cod. civ., nonché la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, l'addebito in conto.

Art. 4 - Modalità di contabilizzazione degli interessi e di chiusura del conto

1. Gli interessi sono riconosciuti al cliente o dallo stesso corrisposti nella misura pattuita ed indicata nel documento di sintesi, nel quale sono altresì indicate le altre condizioni economiche applicate al rapporto, fatte salve, comunque, le previsioni di legge in materia.

2. I rapporti di dare e avere relativi al conto, sia esso debitore o creditore, vengono regolati con identica periodicità – pattuita ed indicata nel documento di sintesi – portando in conto, con valuta data di regolamento, gli interessi, le commissioni e le spese ed applicando le trattenute fiscali di legge. Il saldo risultante dalla chiusura periodica così calcolato produce interessi secondo le medesime modalità.

3. Il saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del conto produce interessi anche di mora nella misura applicabile alla data di cessazione del contratto.

4. Gli assegni pagati dalla banca vengono addebitati sul conto del cliente con la valuta indicata nel documento di sintesi; nel caso di assegni postdatati, la valuta è quella della data di pagamento ai sensi dell'art. 31 della legge assegno.

Art. 5 - Recesso

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 12 della Sezione II (Affidamenti in conto corrente) per le ipotesi di apertura di credito o di sovvenzione nonché dall'art. 23 della Sezione III (Servizi di pagamento), ciascuna parte potrà recedere in qualsiasi momento, dandone comunicazione all'altra parte con il preavviso di 1 (un) giorno, dal contratto di conto corrente e dalla inerente convenzione di assegno, esigendo tutto quanto sia reciprocamente dovuto, salvo l'obbligo del cliente di costituire o mantenere i fondi necessari per il regolamento delle eventuali operazioni ancora sospese.

2. La comunicazione di recesso è effettuata in forma scritta, su supporto cartaceo, eventualmente anticipata con altro mezzo. L'efficacia del recesso, tuttavia, decorre dal ricevimento della comunicazione effettuata in forma cartacea.

3. Il recesso senza preavviso è ammesso in presenza di un giustificato motivo, che ricorre, ad esempio, nel caso di protesto di assegno per difetto di provvista o mancanza di autorizzazione.

Art. 6 - Invio degli estratti conto

1. L'invio degli estratti conto, ad ogni chiusura, sarà effettuato dalla banca entro il termine di giorni 30 dalla data di chiusura, anche in adempimento degli obblighi di cui all'art. 1713 cod. civ.

2. Trascorsi 60 giorni dalla data di ricevimento degli estratti conto senza che sia pervenuto alla banca per iscritto un reclamo specifico, gli estratti conto si intenderanno senz'altro approvati dal cliente con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formare le risultanze del conto.

3. Nel caso di errori di scritturazione o di calcolo, omissioni o duplicazioni di partite, il cliente può proporre l'impugnazione entro il termine di prescrizione ordinaria dalla data di ricevimento dell'estratto conto; entro il medesimo termine e a decorrere dalla data di invio dell'estratto conto, la banca può ripetere quanto dovuto per le stesse causali e per indebiti accreditamenti.

Art. 7 - Partite minime

1. Qualora il conto non abbia avuto movimenti da oltre un anno e presenti un saldo creditore non superiore a euro 250, la banca cessa di corrispondere gli interessi, di addebitare le spese di gestione del conto corrente e di inviare l'estratto conto. Ai sensi del comma precedente non si considerano movimenti, ancorché compiuti nel corso dell'anno ivi previsto, né le disposizioni impartite da terzi, né le operazioni che la banca effettua d'iniziativa (quali, ad esempio, l'accredito di interessi ed il recupero di spese) ovvero in forza di prescrizioni di legge o amministrative.

Art. 8 - Rimborso di titoli e storno operazioni sull'estero

1. In relazione al fatto che le banche degli Stati Uniti d'America e di altri Paesi esigono dai cedenti di assegni e di effetti cambiari la garanzia del rimborso qualora, successivamente al pagamento, venga comunque contestata la regolarità formale di detti titoli o l'autenticità e la completezza di una qualunque girata apposta sugli stessi, il cedente di assegni o di effetti su detti Paesi è tenuto a rimborsarli in qualunque tempo a semplice richiesta della banca nel caso che alla banca stessa pervenisse analoga domanda dal suo corrispondente o dal trattario.

2. Il cedente è tenuto altresì ad accettare, a legittimazione e prova della richiesta di rimborso, i documenti idonei a tale scopo secondo la rispettiva legge estera, anche se sostitutivi del titolo di credito.

3. Per i bonifici da eseguire negli Stati Uniti d'America, le banche statunitensi danno corso alle relative istruzioni facendo prevalere il codice di conto rispetto alla denominazione del beneficiario esplicitata in chiaro. Pertanto, qualsiasi inconveniente o danno che dovesse derivare dall'eventuale errato pagamento determinato dalla inesatta indicazione del codice da parte del cliente resterà a completo carico dello stesso. Sarà inoltre facoltà della banca addebitare in ogni momento gli importi reclamati dalle banche corrispondenti in relazione alle eventuali richieste risarcitorie alle stesse opposte dal beneficiario, nel caso di errata esecuzione degli ordini dipendente da inesatta indicazione del predetto codice.

Art. 9 - Cessazione della convenzione d'assegno. Compensazione

1. Il pagamento degli assegni emessi dal cliente, in caso di cessazione della relativa facoltà di disposizione, è regolato come segue:

a) in caso di recesso, da parte del cliente o della banca, dal contratto di conto corrente e/o dalla inerente convenzione di assegno, la banca non è tenuta ad onorare gli assegni emessi con data posteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante a norma del precedente art. 5. Resta salvo ogni diverso effetto della revoca dell'autorizzazione ad emettere assegni disposta ai sensi dell'art. 9 della legge 15 dicembre 1990, n. 386 e successive integrazioni e/o modificazioni;

b) in caso di recesso da parte della banca dall'apertura di credito, il cliente è tenuto a costituire senza dilazione i fondi necessari per il pagamento degli assegni emessi prima del ricevimento della comunicazione di recesso, dei quali non sia decorso il termine di presentazione;

c) la banca, quando intende avvalersi della compensazione fra crediti non liquidi ed esigibili, non è tenuta ad onorare gli assegni emessi dal cliente con data posteriore alla ricezione, da parte di quest'ultimo, della comunicazione relativa alla volontà di valersi della compensazione, nei limiti in cui sia venuta meno la disponibilità esistente nel conto.

2. Nel caso invece in cui la banca comunichi il recesso dall'apertura di credito ai sensi dell'art. 12, lettera c), della Sezione II (Affidamenti in conto corrente), la compensazione si intende operata al momento stesso della ricezione della comunicazione di recesso da parte del cliente, il quale è tenuto a costituire senza dilazione i fondi necessari anche per il pagamento degli assegni emessi prima del ricevimento della comunicazione di recesso, e dei quali non sia spirato ancora il termine di presentazione, sul conto o sui conti a debito dei quali la compensazione si è verificata e nei limiti in cui la disponibilità del conto o dei conti medesimi sia venuta meno per effetto della compensazione stessa.

3. Analogo obbligo fa carico al cliente in ogni caso in cui si verifichi la compensazione di legge tra crediti liquidi ed esigibili.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di conti intestati a più persone.

Art. 10 - Utilizzo in valuta estera del conto corrente

1. Qualora la banca consenta di utilizzare il conto anche per operazioni da effettuarsi in valuta estera, il cliente può eseguire i versamenti in una qualsiasi delle valute di conto valutario ed il relativo controvalore viene accreditato in conto, previa conversione in euro – o nella valuta pattuita – al cambio corrente alla data di esecuzione dell'operazione, rilevato secondo i criteri indicati nei fogli informativi. Con analoghe modalità sono accreditati in conto i bonifici e le rimesse disposti da terzi e sono altresì regolate tutte le disposizioni in valuta estera impartite dal cliente con qualsiasi mezzo, ivi compresi gli assegni.

2. Il cliente si impegna a sostituire l'indicazione "€" o "eur" o "euro" esistente sui moduli con quella della divisa prescelta. In caso di assegni, il cliente si impegna altresì ad apporre, accanto alla somma scritta in lettere, la propria sottoscrizione a convalida delle modificazioni effettuate; in caso contrario l'assegno verrà considerato espresso in euro.

3. Per ogni conversione, vengono addebitate al cliente le commissioni indicate nei fogli informativi.

Art. 11 - Divieto di opposizione della clausola effettivo

1. Il cliente si obbliga a non apporre la clausola effettivo di cui all'art. 1279 cod. civ. sulle disposizioni con qualsiasi mezzo impartite, ivi compresi gli assegni, a valere sul conto ed espresse in una delle valute di conto valutario.

2. In caso di inadempimento di tale obbligo, qualora la disposizione impartita comporti per la banca pagamenti per cassa, la stessa non è tenuta a darvi corso.

3. Pertanto, ove il beneficiario della disposizione non accetti modalità di pagamento alternative, la banca rifiuterà l'esecuzione della predetta disposizione, restando a carico del cliente ogni connessa conseguenza.

SEZIONE II – AFFIDAMENTI IN CONTO CORRENTE

Art. 12 - Apertura di credito

1. Le aperture di credito che la banca ritenesse eventualmente di concedere al cliente sono soggette, oltre che alle condizioni generali e alle disposizioni particolari innanzi riportate nonché alle condizioni dello specifico contratto, alle seguenti statuizioni:

a) il cliente può utilizzare in una o più volte la somma messagli a disposizione e può con successivi versamenti ripristinare la sua disponibilità;

b) se l'apertura di credito è a tempo determinato, il cliente è tenuto ad eseguire alla scadenza il pagamento di quanto da lui dovuto per capitale, interessi, spese, ed ogni altro accessorio, anche senza una espressa richiesta della banca;

c) la banca ha la facoltà di recedere, anche con comunicazione verbale e successiva conferma scritta, su supporto cartaceo, eventualmente anticipata anche via fax, email o con altro mezzo, dall'apertura di credito concessa a tempo determinato al verificarsi di una delle ipotesi di cui all'art. 1186 cod. civ., o al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale e finanziaria o economica del cliente, in modo tale da porre in pericolo la restituzione delle somme dovute alla banca. Per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al cliente, con le medesime modalità, un preavviso di 1 (un) giorno. Analoga facoltà di recesso ha il cliente con effetto di chiusura dell'operazione mediante il pagamento di quanto dovuto.

Qualora l'apertura di credito sia concessa a tempo indeterminato, la banca ha la facoltà di recedere in qualsiasi momento, previo preavviso di 1 (un) giorno, anche con comunicazione verbale, e successiva conferma scritta, su supporto cartaceo, eventualmente anticipata anche via fax, email o con altro mezzo, dall'apertura di credito nonché di ridurla o di sospenderla seguendo analoghe modalità. Decorso il termine del preavviso il cliente è tenuto al pagamento di quanto dovuto. In presenza di giustificato motivo, la banca può recedere, con le stesse modalità, anche senza preavviso. Analoga facoltà di recesso spetta al cliente con effetto di chiusura dell'operazione mediante il pagamento di quanto dovuto;

d) in ogni caso il recesso, anche verbalmente comunicato, ha l'effetto di sospendere immediatamente l'utilizzo del credito concesso;

e) le eventuali disposizioni allo scoperto che la banca ritenesse di eseguire dopo la scadenza convenuta o dopo la comunicazione del recesso non comportano il ripristino dell'apertura di credito neppure per l'importo delle disposizioni eseguite. L'eventuale scoperto consentito oltre il limite dell'apertura non comporta l'aumento di tale limite;

f) le disposizioni sub c) e d) si applicano ad ogni altro credito o sovvenzione comunque e sotto qualsiasi forma concessi dalla banca al cliente.

Art. 13 - Apertura di credito utilizzabile mediante presentazione di titoli o ricevute

1. Qualora l'utilizzazione dell'apertura di credito sia subordinata alla presentazione allo sconto o al salvo buon fine, da parte del cliente, di assegni, vaglia o altri titoli similari, nonché di effetti, ricevute bancarie o documenti similari, la banca si riserva il diritto di esaminare ed eventualmente respingere quei titoli o documenti che a suo giudizio non risultino regolari oppure non offrano sufficienti garanzie di solvibilità ovvero in forza di altro giustificato motivo. Dell'eventuale rifiuto la banca dà pronta comunicazione al cliente.

2. Nell'ipotesi in cui la banca receda dall'apertura di credito ai sensi e per gli effetti di cui al precedente articolo 12 ed ancorché i titoli e documenti presentati non siano ancora scaduti o non ne sia ancora noto l'esito, essa ha facoltà di richiedere l'integrale pagamento dell'ammontare utilizzato, comprensivo dell'importo di detti titoli e documenti.

3. Qualora tali titoli e documenti, successivamente al recesso da parte della banca, risultassero pagati, le relative somme sono tenute a disposizione del cliente ovvero portate a decurtazione dell'importo dallo stesso dovuto.

SEZIONE III – SERVIZI DI PAGAMENTO

Art. 14 - Ambito di applicazione e caratteristiche dei servizi di pagamento

1. La presente sezione si applica ai servizi di pagamento prestati in euro o nella valuta ufficiale di uno Stato membro della Comunità europea non appartenente all'area dell'euro o nella valuta di uno Stato membro dello Spazio Economico Europeo (Norvegia, Islanda e Liechtenstein), a condizione che la banca del pagatore e quella del beneficiario ovvero l'unica banca coinvolta nell'operazione di pagamento siano insediate nella Comunità europea. Restano in ogni caso salve le deroghe convenute di seguito e nel documento di sintesi.

2. La presente sezione regola i seguenti servizi di pagamento, che la banca presta sia quale banca del pagatore sia quale banca del beneficiario:

- bonifico: operazione effettuata dalla banca, su incarico di un ordinante, al fine di mettere una somma di denaro a disposizione di un beneficiario; l'ordinante e il beneficiario di un'operazione possono coincidere;

- bollettino bancario Freccia: ordine di incasso attraverso un bollettino precompilato dal creditore e senza importo predeterminato. Il pagatore lo utilizza per effettuare il pagamento in contanti o con altre modalità presso qualunque sportello bancario, a prescindere dal possesso o meno di un conto corrente. La banca del pagatore (banca esattrice) comunica alla banca del creditore (banca assuntrice) l'avvenuto pagamento attraverso apposita procedura interbancaria;

- addebito diretto (ad esempio, RID e SDD): servizio di pagamento in base al quale un'operazione di pagamento è disposta dal beneficiario in conformità al consenso dato dal pagatore direttamente al beneficiario o alla banca del beneficiario (banca assuntrice) o alla banca del pagatore medesimo (banca domiciliataria);

- RiBa: servizio di pagamento con cui il beneficiario comunica alla propria banca (banca assuntrice) un ordine all'incasso per ottenere l'accredito di una somma. La banca assuntrice trasmette i dati relativi alla Ri.Ba alla banca del pagatore (banca domiciliataria), la quale provvede ad inviare un avviso di pagamento al pagatore stesso. Il pagatore dispone l'ordine di pagamento presso la propria banca; se il pagatore non dispone l'ordine di pagamento, quest'ultimo non viene effettuato e la banca assuntrice, di norma, comunica l'esito negativo al proprio cliente beneficiario;

- Mav (Pagamento mediante avviso): ordine di incasso di crediti in base al quale la banca del creditore (banca assuntrice) provvede all'invio di un avviso al pagatore, che può effettuare il pagamento presso qualunque sportello bancario (banca esattrice) e, in alcuni casi, presso gli uffici postali. La banca esattrice comunica alla banca assuntrice l'avvenuto pagamento attraverso apposita procedura interbancaria;

- altri pagamenti elettronici;

- bollettino postale: pagamento offerto dalla banca di bollettini compilati dal cliente per adempiere obbligazioni pecuniarie con un creditore cliente postale.

Art. 15 - Ordine di pagamento

1. Nelle operazioni disposte dal pagatore, l'ordine di pagamento è impartito alla banca da quest'ultimo; nelle operazioni disposte dal beneficiario, è lo stesso beneficiario che invia l'ordine alla propria banca, la quale lo trasmette alla banca del pagatore.

2. L'ordine viene trasmesso su supporto cartaceo o altro supporto, secondo le modalità volta a volta indicate dalla banca in funzione delle procedure che la stessa segue per l'esecuzione dell'ordine medesimo.

3. L'ordine di pagamento deve riportare, quando previsto, l'identificativo unico della controparte dell'operazione, secondo le tipologie di seguito indicate, conformemente al quale la banca è tenuta ad eseguire l'ordine medesimo:

- bonifico Italia: IBAN

- bonifico estero: IBAN e BIC

- bollettino bancario Freccia: IBAN

- RID: coordinate d'azienda

- RiBa: numero effetto

- Mav: numero incasso.

Art. 16 - Ricezione dell'ordine di pagamento

1. Il momento di ricezione dell'ordine di pagamento è quello in cui l'ordine è ricevuto dalla banca del pagatore. Se il momento della ricezione non cade in una giornata operativa per la banca del pagatore, l'ordine di pagamento si intende ricevuto la giornata operativa successiva. Nel documento di sintesi è stabilito l'orario limite (cut off) oltre il quale gli ordini di pagamento si considerano ricevuti la giornata operativa successiva.

2. Se si tratta di ordini di pagamento per i quali è concordato che l'esecuzione sia avviata in un giorno determinato o alla fine di un determinato periodo o il giorno in cui il pagatore ha messo i fondi a disposizione della propria banca, il momento della ricezione coincide con il giorno convenuto. Se detto giorno cade in una giornata non operativa, secondo le indicazioni contenute nel foglio informativo, l'ordine si intende ricevuto la giornata operativa successiva.

3. Per gli ordini di pagamento ricorrenti in cui il cliente chiede alla banca che i fondi pervengano al beneficiario in un giorno fisso, l'ordine si intende ricevuto nella giornata operativa antecedente che, tenuto conto dei tempi di esecuzione concordati, consente il rispetto del giorno indicato dal cliente.

Art. 17 - Rifiuto dell'ordine di pagamento

1. Laddove tutte le condizioni della presente sezione siano soddisfatte, la banca non può rifiutarsi di dare esecuzione a un ordine di pagamento autorizzato ai sensi del successivo art. 5, salvo che detta esecuzione sia contraria a disposizioni di diritto comunitario o nazionale.

2. Qualora la banca rifiuti di eseguire un ordine di pagamento, il rifiuto e, ove possibile, le relative motivazioni nonché la procedura per correggere eventuali errori materiali imputabili al cliente che abbiano causato il rifiuto, sono comunicati al cliente, salvo che la comunicazione sia contraria a disposizioni comunitarie o nazionali ovvero il rifiuto sia originato dalla mancanza di provvista. Per tale comunicazione di rifiuto il cliente è tenuto a corrispondere le spese indicate nel documento di sintesi.

3. La comunicazione può essere effettuata anche per via telefonica, con la massima sollecitudine e, in ogni caso, entro i termini previsti per l'esecuzione dell'operazione di pagamento.

4. Un ordine di pagamento di cui sia stata rifiutata l'esecuzione è considerato come non ricevuto.

Art. 18 - Consenso e revoca del consenso

1. Nelle operazioni di pagamento disposte dal pagatore, il consenso si intende prestato nel momento in cui quest'ultimo trasmette l'ordine di pagamento alla banca. Nelle operazioni di pagamento disposte dal beneficiario, il consenso si intende manifestato dal pagatore attraverso il rilascio, anche al solo beneficiario, dell'autorizzazione all'addebito in conto.

2. Il consenso è revocato con la stessa modalità e forma con cui gli ordini sono impartiti. Per le operazioni disposte dal beneficiario, il consenso può essere revocato dal pagatore anche mediante comunicazione scritta alla propria banca. La revoca del consenso è consentita fino al momento in cui l'ordine non diviene irrevocabile ai sensi del successivo articolo.

3. La revoca del consenso riferita all'esecuzione di una serie di operazioni impedisce l'esecuzione delle operazioni successive che, se eseguite, sono considerate non autorizzate.

Art. 19 - Irrevocabilità dell'ordine di pagamento

1. L'ordine di pagamento si considera irrevocabile, salvo quanto disposto nei commi successivi, dopo che sia pervenuto alla banca del pagatore.

2. Nel caso di addebito diretto, il pagatore può revocare l'ordine di pagamento non oltre la fine della giornata operativa precedente il giorno concordato per l'addebito dei fondi ovvero, per i clienti diversi dai consumatori, non oltre la fine della 5^a (quinta) giornata operativa precedente il giorno concordato per l'addebito dei fondi. I clienti diversi dai consumatori non possono revocare l'ordine di pagamento salvi diversi specifici accordi e fatta salva la revocabilità del consenso ai sensi dell'art. 5.

3. Se si tratta di ordini di pagamento disposti dal pagatore per i quali è concordato che l'esecuzione sia avviata in un giorno determinato o alla fine di un determinato periodo o il giorno in cui il pagatore ha messo i fondi a disposizione della banca, la revoca degli stessi è consentita non oltre la fine della giornata operativa precedente il giorno concordato per l'esecuzione ovvero, per i clienti diversi da consumatori e microimprese, non oltre la fine della 5^a (quinta) giornata operativa precedente il giorno concordato per l'esecuzione.

4. Decorsi i termini di cui ai precedenti commi 2 e 3, l'ordine di pagamento può essere revocato solo con il consenso della banca del pagatore, il quale è tenuto a corrispondere le spese indicate nel documento di sintesi.

Art. 20 - Spese, commissioni, tempi di esecuzione e data valuta

1. Le spese, le commissioni, le valute e ogni altro onere applicato, i tempi di esecuzione degli ordini di pagamento impartiti, nonché i tempi di disponibilità delle somme accreditate in conto sono indicati nel documento di sintesi.

2. Per le operazioni di pagamento denominate in una divisa ufficiale di uno Stato membro della Comunità europea non appartenente all'area dell'euro o di uno Stato appartenente allo Spazio Economico Europeo (Norvegia, Islanda e Liechtenstein) e dirette verso prestatori di servizi di pagamento insediati in Paesi nella Comunità Europea, la banca accredita l'importo dell'operazione di pagamento sul conto della banca del beneficiario al massimo entro la fine della quarta giornata operativa successiva al momento di ricezione dell'ordine.

Art. 21 - Modifica delle condizioni economiche e normative

1. Il cliente accorda alla banca la facoltà di modificare le condizioni economiche e normative di cui alla presente sezione.

2. Ove si tratti di modifiche sfavorevoli per il cliente, esse debbono essere comunicate a quest'ultimo per iscritto, su supporto cartaceo o altro supporto durevole concordato con il cliente, come previsto nel contratto di conto corrente o nelle condizioni generali Banca-Cliente, con un preavviso di almeno due mesi dalla data prevista per la loro applicazione.

3. Le modifiche così comunicate si intendono accettate dal cliente, a meno che questi non comunichi alla banca, prima della data prevista per l'applicazione della modifica, che non vuole accettarle. A questo fine, la comunicazione deve specificare che, in assenza di espresso rifiuto, la proposta si intende accettata e che il cliente ha diritto di recedere dal rapporto disciplinato dalla presente sezione, senza spese, prima della data prevista per l'applicazione della modifica.

4. Quando il cliente è un consumatore, la banca può modificare le condizioni normative di cui alla presente sezione purché sussista un giustificato motivo, preavvisando entro 30 giorni il cliente, che ha diritto di recedere dal contratto senza spese o penalità. La banca può altresì modificare, senza preavviso, sempreché vi sia un giustificato motivo, le condizioni economiche di cui alla presente sezione, dandone immediata comunicazione al cliente, che ha diritto di recedere dal contratto senza spese o penalità.

Art. 22 - Comunicazione al cliente di informazioni su una singola operazione

1. La banca mette a disposizione del cliente, sia egli pagatore o beneficiario, su supporto cartaceo, con periodicità almeno mensile, le informazioni dovute per legge relative alle singole operazioni di pagamento effettuate nel periodo. Per tali informazioni il cliente, diverso da consumatore e microimpresa, è tenuto a corrispondere le spese indicate nel documento di sintesi.

2. Qualora il cliente richieda alla banca di fornire informazioni ulteriori o più frequenti rispetto a quelle dovute è tenuto a corrispondere le spese indicate nel documento di sintesi.

3. Per ogni singola operazione di pagamento disposta dal cliente in qualità di pagatore la banca, su richiesta di quest'ultimo e prima dell'esecuzione, mette a sua disposizione su supporto cartaceo informazioni sui tempi massimi di esecuzione e sulle spese relative a tali operazioni.

Art. 23 - Recesso

1. Il cliente può recedere dalla presente sezione in ogni momento, senza preavviso, senza penalità e senza spese di chiusura. In caso di recesso della banca, questa deve dare al cliente un preavviso di almeno due mesi. La comunicazione di recesso è effettuata in forma scritta, su supporto cartaceo, eventualmente anticipata con altro mezzo. L'efficacia del recesso, tuttavia, decorre dal ricevimento della comunicazione effettuata in forma cartacea.

2. Qualora sussista un giustificato motivo, la banca può recedere anche senza preavviso, dandone immediata comunicazione al cliente.

3. La chiusura del rapporto coincide con la data di perfezionamento del recesso, salvo l'obbligo del cliente di costituire o mantenere i fondi necessari per il regolamento delle eventuali operazioni ancora sospese.

4. Le spese e le commissioni percepite periodicamente dalla banca sono dovute dal cliente in misura proporzionale al periodo precedente lo scioglimento. Se sono state pagate anticipatamente, esse debbono essere rimborsate dalla banca al cliente in misura proporzionale alla durata del rapporto.

Art. 24 - Comunicazioni del cliente di operazioni non autorizzate o effettuate in modo inesatto

1. Il cliente, venuto a conoscenza di un'operazione di pagamento non autorizzata o eseguita in modo inesatto, ne ottiene la rettifica solo se comunica tale circostanza alla banca in forma scritta e senza indugio, e comunque entro il termine di 13 mesi, decorrente dalla data di addebito nel caso del pagatore o di accredito nel caso del beneficiario.

2. I termini di cui al comma precedente non si applicano se la banca ha omesso di mettere a disposizione le informazioni dovute per legge relative all'operazione di pagamento.

3. Un'operazione di pagamento è eseguita in modo inesatto quando l'esecuzione non è conforme all'ordine o alle istruzioni impartite dal cliente alla banca.

4. L'onere di provare che l'esecuzione dell'operazione non autorizzata o inesatta è imputabile alla banca grava sul cliente, quando questi non riveste la qualifica di consumatore o microimpresa.

Art. 25 - Operazione di pagamento non autorizzata

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 11, nel caso in cui un'operazione di pagamento non sia stata autorizzata, la banca provvede al rimborso e riporta il conto nello stato in cui si sarebbe trovato se l'operazione di pagamento non avesse avuto luogo.

2. In caso di motivato sospetto di frode, la banca può sospendere il rimborso di cui al comma 1, dandone immediata comunicazione, anche verbale, al cliente.

3. Il rimborso di cui al comma 1 non preclude la possibilità per la banca di dimostrare anche in un momento successivo che l'operazione di pagamento era stata autorizzata; in tal caso, la banca ha diritto di chiedere e ottenere la restituzione dell'importo rimborsato, anche addebitando il conto di sua iniziativa.

Art. 26 - Mancata o inesatta esecuzione dell'ordine di pagamento

1. Fatti salvi gli artt. 11, 14 e 16 della presente sezione, quando l'operazione di pagamento è disposta dal cliente in qualità di pagatore, la banca è responsabile nei confronti del cliente della corretta esecuzione dell'ordine di pagamento da questo impartito, a

meno che non sia in grado di provare che il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario ha ricevuto l'importo dell'operazione nel rispetto della disciplina concordata o che l'ordine stesso non sia stato impartito dal cliente alle condizioni previste nella presente sezione.

2. Quando la banca è responsabile ai sensi del comma precedente, essa rimborsa senza indugio al cliente l'importo dell'operazione di pagamento e riporta il conto nello stato in cui si sarebbe trovato se l'operazione di pagamento non avesse avuto luogo.

3. Nei casi di cui al comma precedente il cliente può scegliere di non ottenere il rimborso, mantenendo in essere l'esecuzione inesatta, fermi restando il diritto di rettifica di cui all'art. 11 e la responsabilità della banca ai sensi dell'ottavo comma del presente articolo.

4. Fatti salvi gli artt. 11 e 16 della presente sezione, quando il cliente risulta essere beneficiario di un'operazione di pagamento, la banca è responsabile della mancata o inesatta esecuzione dell'operazione medesima solo se il prestatore di servizi di pagamento del pagatore dimostra di avere eseguito correttamente l'operazione e che il relativo importo è pervenuto alla banca. In tale caso la banca mette a disposizione del cliente l'importo dell'operazione o lo accredita immediatamente sul conto del cliente medesimo.

5. Fatti salvi gli artt. 11, 14 e 16 della presente sezione, quando l'operazione di pagamento è disposta dal cliente in qualità di beneficiario, la banca:

a) è responsabile della corretta trasmissione dell'ordine al prestatore di servizi di pagamento del pagatore nei tempi di esecuzione indicati nel documento di sintesi;

b) trasmette senza indugio l'ordine al prestatore dei servizi di pagamento del pagatore;

c) è responsabile del rispetto dei termini di disponibilità e di decorrenza della valuta concordati nel documento di sintesi.

6. Fatti salvi gli artt. 11 e 16 della presente sezione, quando il cliente risulta essere pagatore di un'operazione di pagamento disposta da un terzo in qualità di beneficiario, la banca è responsabile solo se il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario dimostra di avere eseguito correttamente l'operazione. In tale caso la banca è tenuta a rimborsare al cliente l'importo dell'operazione non eseguita o eseguita in modo inesatto e a riportare il conto nello stato in cui si sarebbe trovato se l'operazione di pagamento non avesse avuto luogo.

7. Indipendentemente dalla responsabilità di cui ai commi precedenti, quando un'operazione di pagamento non è eseguita o è eseguita in modo inesatto, la banca si adopera, su richiesta del cliente, per rintracciare l'operazione di pagamento e informarlo del risultato.

8. La banca è responsabile nei confronti del cliente di tutte le spese e interessi ad esso imputati a seguito della mancata o inesatta esecuzione dell'operazione di pagamento.

9. Nei confronti di clienti diversi da consumatori e microimprese la responsabilità della banca ai sensi dei commi precedenti ricorre solo nell'ipotesi di dolo o colpa grave.

Art. 27 - Responsabilità per identificativi unici inesatti

1. Se un ordine di pagamento è eseguito conformemente all'identificativo unico, esso si ritiene eseguito correttamente per quanto riguarda il beneficiario e/o il conto indicato dall'identificativo unico.

2. Se l'identificativo unico fornito dal cliente è inesatto, la banca non è responsabile, ai sensi del precedente articolo, della mancata o inesatta esecuzione dell'operazione di pagamento. La banca compie sforzi ragionevoli per recuperare i fondi oggetto dell'operazione di pagamento. In tal caso il cliente è tenuto a corrispondere le spese indicate nel documento di sintesi.

3. La banca è responsabile solo dell'esecuzione dell'operazione di pagamento in conformità con l'identificativo unico fornito dal cliente anche qualora quest'ultimo le abbia fornito informazioni ulteriori rispetto all'identificativo unico.

Art. 28 - Rimborsi per operazioni di pagamento disposte dal beneficiario

1. Nel caso in cui un'operazione di pagamento autorizzata, disposta su iniziativa del beneficiario, sia già stata eseguita, il cliente ha diritto al rimborso dell'importo trasferito qualora siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni: a) al momento del rilascio, l'autorizzazione non specificava l'importo dell'operazione di pagamento; b) l'importo dell'operazione supera quello che il cliente avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi avuti presenti il suo precedente modello di spesa e le circostanze del caso. Su richiesta della banca, il cliente è tenuto a fornire documenti e ogni altro elemento utile a sostenere l'esistenza di tali condizioni.

2. Ai fini della lett. b) del precedente comma, il cliente non può far valere ragioni legate al cambio se è stato applicato il tasso di cambio di riferimento concordato con la banca.

3. Il cliente può chiedere il rimborso di cui ai commi precedenti entro otto settimane dalla data in cui i fondi sono stati addebitati. I clienti diversi dai consumatori non possono chiedere il rimborso o convenire termini inferiori per effettuare la relativa richiesta salvi diversi specifici accordi. La richiesta è effettuata in forma scritta, su supporto cartaceo eventualmente anticipato con altro mezzo; si considera efficace per la banca quando essa abbia ricevuto la comunicazione effettuata in forma cartacea.

4. La banca rimborsa l'intero importo dell'operazione, ovvero fornisce una giustificazione per il rifiuto del rimborso medesimo, entro dieci giornate operative dalla ricezione della richiesta. In tale ultimo caso comunica al cliente a quali enti e con quali modalità egli può presentare reclamo o ricorso ove non accetti la giustificazione fornita.

5. Il diritto al rimborso è comunque escluso se ricorrono entrambe le seguenti condizioni: a) il cliente ha dato l'autorizzazione direttamente alla banca; b) ove possibile, le informazioni sulla futura operazione di pagamento, limitatamente al caso in cui l'autorizzazione è stata data prima dell'esecuzione dell'operazione di pagamento, sono state fornite o messe a disposizione del cliente dalla banca o dal beneficiario almeno 4 settimane prima della sua esecuzione.

6. Nel caso in cui un'operazione di pagamento autorizzata, disposta su iniziativa del cliente in qualità di beneficiario, sia già stata eseguita, la banca ha diritto di recuperare dal cliente stesso, anche mediante addebito in conto di sua iniziativa, l'importo dell'operazione della quale il pagatore abbia ottenuto il rimborso, in conformità alla normativa vigente.

Art. 29 - Esclusione della responsabilità

1. Le responsabilità previste nella presente sezione a carico della banca non si applicano nelle ipotesi di caso fortuito o di forza maggiore e nei casi in cui la banca abbia agito in conformità con i vincoli derivanti da altri obblighi di legge.

Art. 30 - Sanzioni

1. Nel caso di inosservanza da parte della banca degli obblighi previsti in materia di servizi di pagamento dal D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 e dalle relative disposizioni di attuazione nonché dal D.Lgs. n. 11 del 27 gennaio 2010, di recepimento della direttiva 2007/64/CE sui servizi di pagamento, sono applicabili alla banca le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 32 del D. Lgs. n.

SEZIONE IV – NORME CHE REGOLANO I SERVIZI DI INCASSO O DI ACCETTAZIONE DEGLI EFFETTI, DOCUMENTI ED ASSEGNI SULL'ITALIA E SULL'ESTERO

Art. 31 - La presente sezione regola i servizi di incasso o di accettazione degli effetti, documenti ed assegni sull'Italia e sull'estero non disciplinati dalla precedente sezione III.

Art. 32 - I servizi di incasso e di accettazione di effetti, di documenti e di assegni sono svolti per conto del cedente e a suo rischio, sulla base delle norme di seguito previste; per le operazioni di incasso e di accettazione da effettuarsi sull'estero, si applicano anche le Norme della Camera di Commercio Internazionale vigenti in materia di incassi documentari.

Sono a carico del cliente le eventuali conseguenze dannose derivanti da cause non imputabili alla banca, tra le quali vanno incluse, in via esemplificativa, quelle dipendenti da:

1) indicazioni erronee, non precise o insufficienti o di difficile lettura, specie di importo, di scadenza, di luogo di pagamento, di nomi, tanto sugli effetti, documenti ed assegni, che sulle distinte di accompagnamento;

2) clausole o istruzioni non tassative o contraddittorie;

3) smarrimento, sottrazione o distruzione del titolo durante il trasporto;

4) casi di forza maggiore, compresi scioperi anche del proprio personale, impedimenti od ostacoli determinati da normative di legge e consuetudinarie vigenti nel luogo di pagamento degli effetti, documenti ed assegni, siano essi stilati in moneta del Paese o in valuta estera; o da atti di autorità nazionali o estere, anche di fatto, o da provvedimenti od atti di natura giudiziaria (come sequestri, pignoramenti) o da fatti di terzi.

Qualora il Cliente richieda di svolgere il servizio in relazione ad effetti, documenti o assegni da presentare su piazze non bancabili e, in genere, su piazze per le quali vi siano difficoltà a curare le incombenze relative al servizio medesimo, la banca non risponde della mancata presentazione per il pagamento o per l'accettazione o del mancato protesto in tempo utile di tali titoli e documenti. La clausola "incasso tramite" e ogni altra analoga non comportante domiciliazione non sono vincolanti per la banca che comunque non risponde del mancato protesto di effetti per i quali risulti richiesto l'incasso per il tramite di sportello situato in località diversa dal luogo di pagamento.

La banca ha titolo per rivalersi sul cliente di tutte le spese relative o derivanti dall'espletamento del servizio, incluse quelle per la regolarizzazione nel bollo dei titoli, ove la banca stessa vi provvedesse, e quelle per le pene pecuniarie eventualmente pagate.

Art. 33 - La banca non provvede ad inviare gli avvisi di mancata accettazione o di mancato pagamento degli effetti e degli assegni, ma si limita a restituire i titoli non appena in grado; è inteso che i firmatari interessati hanno rinunciato ai detti avvisi nonché alla osservanza dei termini di cui agli articoli 52 della legge sulla cambiale e 47 della legge sull'assegno, anche nei confronti degli eventuali portatori successivi.

Art. 34 - Per gli effetti cambiari, la banca non provvede alla materiale presentazione del titolo, ma invia al trattario o all'emittente un avviso con l'invito a recarsi ai propri sportelli per l'accettazione o per il pagamento e ciò anche quando si tratti di effetti con clausola "senza spese", "senza protesto" o altra equivalente, sia essa firmata o meno.

Art. 35 - Nel caso di effetti con clausola "senza spese", "senza protesto" o altra equivalente, non firmata a termine di legge, la banca ha la facoltà di non far levare il protesto.

Art. 36 - Nel caso di ordini di proroga di scadenza effetti, e in assenza di specifiche istruzioni fornite per iscritto, la banca provvede ad inviare al debitore cambiario un semplice avviso della concessione del nuovo termine, e ciò anche quando si tratti di effetti recanti più firme di girata o di cambiali tratte. Qualora l'effetto prorogato non venga pagato alla nuova scadenza, la banca non provvederà, stante il divieto di cui all'art. 9 della Legge n. 349 del 1973, a far elevare protesto.

Art. 37 - Nel caso di effetti pagabili mediante assegni di banca, la banca si riserva la facoltà di rimettere tali assegni al cedente, a titolo di ricavo, senza assumere alcuna garanzia anche se fossero stati da essa girati.

Art. 38 - Quanto agli effetti, documenti ed assegni a favore dell'estero, stilati in euro o in divisa estera, la banca (o il corrispondente da essa incaricato) accetterà il pagamento del trassato soltanto se l'importo relativo potrà essere immediatamente utilizzato o trasferito secondo le istruzioni della lettera di remessa.

Quest'ultima deve contenere istruzioni specifiche circa la levata o meno del protesto, in caso di mancata accettazione o di mancato pagamento; in assenza di tali istruzioni specifiche, la banca non è responsabile qualora il protesto non venga levato.

Art. 39 - Nel caso di mancato ritiro di documenti – accompagnati o no da effetti – da parte del debitore, nessun obbligo incombe alla banca, in mancanza di precise e tempestive istruzioni del mittente, di ritirare e immagazzinare la merce alla quale si riferiscono i documenti, né di provvedere ad alcunché nei riguardi della merce; tuttavia la banca ha la facoltà di curare di propria iniziativa il ritiro o l'immagazzinamento della merce o di provvedere a quanto altro ritenesse opportuno, a suo insindacabile giudizio e secondo le circostanze.

Art. 40 - I servizi di incasso o di accettazione di effetti, documenti ed assegni sull'estero sono svolti dalla banca secondo le norme stabilite sopra per i servizi riguardanti effetti, documenti ed assegni sull'Italia. Quando le leggi o la prassi vigenti nel Paese estero ove deve avvenire l'accettazione o l'incasso sono diverse, si applicano le leggi e la prassi dei Paesi esteri.

In particolare, le banche estere incaricate della presentazione per l'accettazione non assumono di norma alcuna responsabilità circa l'autenticità delle firme di accettazione ed i poteri dei firmatari.

Inoltre, di norma, le banche estere incaricate dell'incasso di effetti, documenti ed assegni in moneta locale o in divisa estera, accettano il pagamento del trassato soltanto se l'importo relativo possa essere immediatamente utilizzato o trasferito secondo le istruzioni della lettera di remessa. In caso di mancata accettazione o di mancato pagamento non fanno levare il protesto se non su espressa istruzione in tal senso.

Per gli effetti, documenti e assegni su Paesi con comunicazioni difficili o di durata non sicuramente prevedibile, la banca non ha alcuna responsabilità per le conseguenze derivanti da mancata presentazione o protesto in tempo utile.

Art. 41 - La presentazione per l'accettazione e/o il pagamento di effetti, documenti ed assegni scontati o negoziati o sui quali sia stato fatto, in qualunque forma, un anticipo è eseguita dalla banca – direttamente o a mezzo di corrispondente, bancario o non – secondo le norme di cui innanzi.

Di conseguenza il cedente è tenuto a rimborsare i relativi importi alla banca se, per fatti o circostanze non imputabili alla stessa: 1) la presentazione e/o il protesto non siano stati effettuati nei termini di legge; 2) gli effetti, i documenti o gli assegni siano andati smarriti o distrutti o siano stati sottratti; 3) la banca non sia in grado di conoscere l'esito o, in caso di avvenuta riscossione, non sia in grado di avere la disponibilità del ricavo.